



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2775

Seduta del 05/12/2014

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSSÌ

SIMONA BORDONALI

PAOLA BULBARELLI

MARIA CRISTINA CANTU'

CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE IN AGRICOLTURA" (ART. 13, COMMA 2, LETTERA I DELLA L.R. N. 31 DEL 5/12/2008)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente

Carlo Giacomelli

Il Direttore Generale Roberto Cova

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale ", ed in particolare l'art. 13, comma 2, lettera i) che prevede l'attuazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o di un suo collaboratore;
- il Piano Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 con la DCR X/78, pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013, che prevede, nell'ambito del programma finalizzato allo sviluppo del settore agricolo e sistema agroalimentare, l'azione 107.1 relativa allo sviluppo dei sistemi assicurativi e dei servizi di sostituzione in agricoltura;

CONSIDERATO che la vigente normativa comunitaria e regionale, in materia di erogazione dei contributi a sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura, è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare gli standard di vita e di lavoro per gli addetti al settore agricolo e zootecnico;
- favorire la formazione e aggiornamento professionale degli agricoltori e dei loro collaboratori;
- creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione;
- favorire l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo anche a persone di provenienza extracomunitaria che intendono prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;
- favorire la flessibilità del lavoro;
- contrastare il lavoro "nero" nelle campagne;
- migliorare la gestione delle imprese agricole;

VISTO il regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della commissione (CE) n. 1857/2006, e in particolare l'articolo 23, "*Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola*" con cui si dispone che :



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- possano essere finanziati i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, periodo di ferie, congedo di maternità, congedo parentale e in caso di decesso;
- la durata della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo per maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in ciascun caso;
- gli aiuti non comportano pagamenti diretti al beneficiario e sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola;

DATO ATTO che il regolamento (UE) n. 702/2014 prevede altresì:

- all'art. 6 "effetto incentivazione" che le agevolazioni in favore delle aziende agricole che intendono usufruire dei servizi di sostituzione di cui all'art. 23 del medesimo regolamento, debbano soddisfare le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 6 ovvero che prima di usufruire di detto servizio, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto e che la domanda contenga almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- all'art. 8 "Cumulo" che le agevolazioni per i servizi di sostituzione possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento (UE) n. 702/2014; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- all'art. 9 "pubblicazione e informazione" che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 702/2014 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura;
- all'art. 12 "Relazioni" l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato



Regione Lombardia

LA GIUNTA

alla Commissione Europea;

RITENUTO pertanto:

- al fine perseguire gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale di attuare la "Misura regionale di sostegno dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola" così come dettagliato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "pubblicazione e informazione" del Regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alla misura descritta nell'allegato al presente decreto e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea condizionando l'attuazione della misura, descritta nell'allegato al presente decreto, alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;
- di attuare la misura approvata nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 6 "effetto incentivazione", 8 "cumulo", 12 "relazioni" e 23 "prestazioni di assistenza tecnica nell'azienda agricola" del regolamento (UE) 702/2014 con le caratteristiche riportate nell'allegato A;
- di dare mandato al dirigente di struttura competente ad adottare con successivo provvedimento disposizioni di ordine procedurale che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) N. 702/2014, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali;

DATO ATTO inoltre che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)", né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

RITENUTO infine di finanziare la realizzazione della misura approvata con il presente atto destinandovi complessivamente € 450.000,00 (€ 150.000,00 rispettivamente per il 2015, 2016 e 2017) che troverà copertura finanziaria sul cap. 16.01.104 7836 del bilancio regionali sui corrispondenti esercizi finanziari;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la "misura regionale di sostegno dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola", come dettagliata nell'allegato A composto da n. 5 pagine, parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui spesa ammonta a complessivi € 450.000,00;
2. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 9 "pubblicazione e informazione" del Regolamento (UE) n. 702/2014, la sintesi delle informazioni relative alla misura descritta nell'allegato al presente decreto e il link che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di stato, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea, condizionando l'attuazione della misura, descritta nell'allegato al presente decreto, alla conclusione positiva della sovraesposta procedura;
3. di attuare la presente delibera e il suo allegato nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 6 "effetto incentivazione", 8 "cumulo", 12 "relazioni" e 23 "prestazioni di assistenza tecnica nell'azienda agricola" del regolamento (UE) 702/2014 con le caratteristiche riportate nell'allegato A;
4. di dare mandato al dirigente struttura competente ad adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) N. 702/2014, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali;
5. di finanziare la realizzazione della Misura regionale di cui al punto 1 destinandovi complessivamente € 450.000,00 (€ 150.000,00 rispettivamente per il 2015, 2016 e 2017) che troverà copertura finanziaria sul cap 16.01.104 7836 del bilancio regionale sui corrispondenti esercizi finanziari;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI